

TORNATA DEL 7 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Giuramento di deputati — Relazione del deputato Lanza sulla proposta del deputato Pescatore concernente la discussione dei bilanci — Osservazioni del proponente — Si delibera la specifica discussione del bilancio del 1854 — Proposta del deputato Valerio relativa all'esame degli spogli — Approvazione delle proposte per la nomina di detta Commissione — Proposizione per la nomina della Commissione del catasto — Osservazioni dei deputati Serra F. M., Farina P., Valerio, Michelini G. B. e del ministro delle finanze — Rigetto della proposta del deputato Valerio perchè tale Commissione sia nominata negli uffici — Discussione del progetto di legge relativo all'avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente nell'esercito — Emendamenti del deputato D'Arçais — Osservazioni del ministro della guerra e del deputato Buraggi — Rigetto di quegli emendamenti — Aggiunta all'articolo 15 della legge proposta dal deputato Raffaele Cadorna — Osservazioni del ministro della guerra — Rigetto della medesima — Approvazione dell'articolo unico della legge — Aggiunta del deputato Quaglia, ritirata dopo le osservazioni del ministro — Squittinio segreto e votazione per completare la Commissione sulla Cassa dei depositi e prestiti — Approvazione del progetto di legge — Discussione del progetto di legge relativo alla cessione dell'antico arsenale di Nizza al municipio — Squittinio segreto e approvazione del medesimo — Risultato della votazione per la nomina del commissario mancante alla Commissione della Cassa dei depositi — Discussione del progetto di legge per modificazioni delle tasse sanitarie per i bastimenti che approdano nei porti dello Stato — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 — Emendamento del deputato Serra F. M. all'articolo 4 — Parlano i deputati Bo, Farini relatore, e Demaria — Approvazione dell'emendamento, e degli articoli 4, 5, 6 e 7 — Votazione ed approvazione del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto della petizione ultimamente presentata:

5241. Decostantini Alceste, dimorante in Torino, additate le più gravi difficoltà che s'incontrano dai municipi per l'applicazione della legge 2 gennaio 1853 sulle gabelle accensate, e rappresentati gli inconvenienti che ne derivano, suggerisce alcune modificazioni che egli crede atte a renderla più attuabile e più proficua.

GIURAMENTO DI DEPUTATI.

PRESIDENTE. Essendo presenti i deputati Gastinelli, Costa de Beauregard, Jacquier e Bianchetti, li invito a prestare il giuramento.

(I suddetti deputati prestano giuramento.)

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'ESAME DEI BILANCI E DEGLI SPOGLI.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha la parola.

LANZA. La Commissione del bilancio ieri si è riunita e, dopo essersi costituita, ha preso in esame le proposizioni che la Camera le inviò relativamente al modo di procedere nell'esame del bilancio medesimo. I miei colleghi si sovverranno

che due furono le proposte fatte relativamente all'esame del bilancio: la prima del deputato Pescatore, la seconda del ministro delle finanze, entrambe tendenti ad abbreviare la discussione de' bilanci, od almeno a procurare che al più presto la Camera possa rientrare nella via normale, cioè discutere i bilanci prima che ne incominci l'esercizio. Rammenterò che l'onorevole professore Pescatore credeva di raggiungere quest'intento proponendo che l'esame del bilancio del 1854 si facesse speditissimamente, prescindendo dall'analizzare e discutere le spese ordinarie, occupandosi unicamente dell'esame delle spese straordinarie, e particolarmente di quelle nuove. Per tal modo egli credeva che si dovesse sollecitamente discutere questo bilancio per iscorcio, e quindi passare alla discussione di quello del 1855, il quale si sarebbe poi minutamente esaminato, onde apportarvi tutte quelle economie e miglioramenti che sarebbero stati del caso.

Il signor ministro delle finanze invece opinò che questo non fosse il modo più spiccio per entrare nella via normale, e che si dovesse invece seguire un sistema opposto, cioè esaminare minutamente il bilancio del 1854, e quindi per compendio quello del 1855 in tutto quanto non sarebbe variato dal bilancio precedente.

La Camera ha inviato queste due proposizioni alla Commissione del bilancio; essa le ha esaminate, e, dopo una discussione piuttosto lunga, è venuta nella sentenza che convenga esaminare minutamente il bilancio 1854, e in tal modo preparare la via per esaminare colla massima speditezza il bilancio del 1855.

La ragione principale che mosse la Commissione a venire all'unanimità in questa determinazione si è che quello del

1854 non è più un bilancio costituito sulle basi dei precedenti, ma è formato su basi affatto nuove, cioè sulle basi statuite dalla nuova legge di contabilità. Quindi, per dare una norma al Ministero onde preparare il bilancio del 1855, è necessario che prima la Camera decida sopra questo sistema di bilancio e sopra tutte le spese tanto ordinarie come straordinarie che sono in esso portate. Quando il Ministero avrà conosciuto l'opinione della Camera, relativamente a questa nuova forma ora adottata ed allo stanziamento delle spese in esso fatte, allora si potrà con maggiore prontezza spedire il bilancio del 1855, il quale potrà essere compilato in modo compendioso, come si è già fatto, credo, per quello del 1852. Però a questo ultimo riguardo la Commissione non ha creduto venire ad una determinazione per cui si decidesse sopra il modo compendioso di fare il bilancio del 1855, perchè questo sarebbe un usurpare le attribuzioni della Camera, e forse lederebbe alquanto il principio costituzionale della libera discussione. Solo farò osservare che, seguendo il sistema dalla Commissione creduto migliore, cioè che si cominci ad esaminare minutamente il bilancio del 1854, si facilita il modo con cui venga poi speditamente esaminato e discusso quello del 1855, il quale potrebbe essere redatto e discusso per categorie e non per articoli.

Quindi la Commissione del bilancio, per mio mezzo, espone alla Camera questa sua opinione, lasciando poi che essa decida definitivamente sulla via che si deve seguire.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PESCATORE. L'onorevole deputato Lanza annunciava che la decisione da lui esposta fu presa all'unanimità dalla Commissione del bilancio. Mi rimane adunque poca o niuna speranza di farla mutare. Epperò mi limiterò a due semplicissime considerazioni, le quali, a mio avviso, e non ostante l'unanime parere della Commissione del bilancio, mi sembrano giustificare la mia proposta. Col sistema adottato dalla Commissione, egli è manifesto che la Camera, discutendo minutamente il bilancio del 1854, voterebbe ciascun articolo per due anni. (*No! no!*) Ma sì, il suo voto sarebbe dato per due anni, cioè per l'esercizio corrente e per quello del 1855, pel quale, volendosi procedere speditissimamente, la Camera si riferirebbe alla decisione già data pel 1854. Ora io domando se questo sistema sia costituzionale.

Osserverò poi ancora che, se s'intende che una discussione del bilancio riesca normale, fa d'uopo che l'esercizio non ne sia incominciato. E l'esperienza ce lo dimostra. Ogni qualvolta chiedevasi dalla Camera qualche riduzione, il Ministero vi si opponeva sempre costantemente dicendo essere le riduzioni solo possibili quando l'esercizio non fosse ancora incominciato, ma non già quando è già in corso, incontrandosi troppi incoavenienti a riparare ad un fatto già in parte consumato.

Vede dunque la Camera che, se veramente si propone di agitare una volta per sempre la discussione di un bilancio normale, è d'uopo che si decida a farlo sopra un bilancio veramente preventivo, e di cui non sia ancora cominciato l'esercizio. A questo fine conduceva la mia proposta, quello cioè di spedire prontissimamente i bilanci in esercizio e richiedere dal Ministero che nel termine dalla legge prescritto presenti il bilancio pel 1855, bilancio sopra di cui potrebbe, con tutta sincerità, con tutta verità, aver luogo quella discussione normale che si desidera, e che si deve fare per tutti i bilanci avvenire. Ma ripeto che non mi resta speranza

di far riformare la decisione presa ad unanimità dalla Commissione del bilancio e preveggo che le ragioni da me esposte varranno unicamente come protesta, giacchè credo che l'esperienza verrà pur troppo a darmi ragione.

LANZA. Non riprenderei la parola se l'onorevole preopinante non avesse nel suo dire dichiarato che la decisione presa nel seno della Commissione del bilancio ad unanimità, a suo avviso, ha alcun che di incostituzionale; io credo che non si possa ciò dire dall'onorevole deputato Pescatore con qualche fondamento.

Io ho dichiarato apertamente che con quella decisione non si vincolava in nessun modo la Camera per la discussione del bilancio del 1855; che essa rimaneva anzi sempre libera di discutere e votare tale bilancio, come più le sarebbe stato a grado. Ho sibbene fatto osservare che, seguendo il sistema propugnato dalla Commissione, si sarebbe ottenuto il vantaggio di preparare la via a che il bilancio del 1855 si potesse discutere con celerità e votare in tempo debito; risultato impossibile ad ottenersi seguendo il metodo proposto dal signor Pescatore, sempre però lasciando libera la Camera di prendere allora la decisione che crederà più opportuna.

Ora mi pare che, dopo questa dichiarazione, non si possa muovere il dubbio che la Commissione colla sua decisione abbia voluto commettere un'incostituzionalità, ossia vincolare fin d'ora la Camera a votare due bilanci ad una volta. In quanto poi alle ragioni di merito riprodotte dall'onorevole Pescatore, io non mi prenderò la briga di ribatterle nuovamente, perchè a queste si è già risposto abbondantemente nella precedente seduta, quando ebbe origine questa discussione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta che fu fatta dal deputato Pescatore nella seduta del 2 gennaio, su cui, a nome della Commissione del bilancio, ha riferito ora il deputato Lanza.

PESCATORE. Faccio eccitamento perchè si ponga ai voti la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Faccio avvertire che la Commissione era incaricata di riferire sulla proposta del deputato Pescatore.

PESCATORE. La Commissione venne proponendo alla Camera un sistema di discussione. Io credo che il presidente debba mettere ai voti questo sistema.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione abbia proposto di non pregiudicare per nulla il modo con cui si discuterà il bilancio del 1855; essa quindi non ha fatto alcuna specifica proposta. Se però il deputato Lanza, vice-presidente della Commissione, intende di fare qualche proposizione, lo prego di formularla.

LANZA. La Commissione del bilancio, avendo esaminato non solamente la proposta dell'onorevole Pescatore, ma anche quella del signor ministro delle finanze, è venuta nella conclusione che il miglior sistema da seguirsi sia quello di esaminare il bilancio del 1854 in tutte le sue parti, come si è praticato per il passato, perchè questo è il metodo migliore per agevolare la discussione del bilancio del 1855.

Questa è la conclusione emessa dalla Commissione; di modo che ora tanto vale porre ai voti le conclusioni della Commissione, quanto la proposta del deputato Pescatore.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione non ha difficoltà di aderire a che sia posta ai voti la sua proposta, io interrogo la Camera se intenda che si voti il bilancio del 1854 nel modo stesso con cui si votò pel passato.

PESCATORE. Domando la parola.

Nella discussione dei bilanci passati, allorquando veniva una controversia che meritasse un'indagine alquanto minuta,

si opponeva sempre e dai deputati e da tutte le parti della Camera e anche dal Ministero che, trattandosi di un bilancio in corso, bisognava spedirlo presto. Ora invece, sebbene si tratti anche di un bilancio in corso, la Commissione proporrebbe all'unanimità che si debba minutamente discutere, niun riguardo avuto all'esercizio già incominciato, perchè la votazione che si farà serva di norma alla votazione dei bilanci avvenire. Non ha dunque proposto il sistema sin qui seguito, ma bensì un vero sistema nuovo, ed è questo che io domando che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto che non si adottasse nessuna specifica proposizione sulla maggiore o minore estensione che si darà alla discussione. Questo lo deciderà la Camera allorquando si accingerà a questo esame. Per conseguenza pongo ai voti la proposta della Commissione del bilancio come già la esposi.

(La Camera adotta.)

Giacchè si tratta di questioni attinenti ai lavori della Commissione del bilancio, io devo interrogare la Camera se essa intenda procedere alla nomina di un'apposita Commissione per l'esame degli spogli, ovvero se essa voglia commettere questo lavoro alla Commissione stessa del bilancio.

Debbo dire che ho creduto di dover eccitare la Commissione del bilancio ad esaminare questo punto, onde poter dare alla Camera il suo avviso al riguardo.

Essa, senza voler certo pregiudicare la deliberazione che sarà per prendere a tale riguardo la Camera, dichiarò che non avrebbe difficoltà ad incaricarsi anche di questo lavoro.

VALERIO. Io domando che si nomini una Commissione apposita per esaminare gli spogli.

Dietro la deliberazione che è stata presa in questo momento dalla Camera, la Commissione del bilancio è incaricata di un gravissimo lavoro, del lavoro cioè di esaminare i bilanci del 1854, che sono redatti in modo interamente nuovo, interamente sconosciuto.

Occorre quindi che essa li esamini colla massima cura, e ne faccia una relazione particolareggiata e complessiva al Parlamento, perchè le discussioni che seguiranno saranno di tanto più grave importanza in quanto che serviranno di base per il bilancio del 1855, quindi è obbligo per parte della Camera di fare il più minuto ed il più severo esame del bilancio.

Ora questa Commissione, a cui incumbe così grave opera, non potrebbe senza sopraccaricarsi di troppo e, dirò di più, senza incagliare il corso dei nostri lavori, assumersi pure l'esame di sette spogli di cui presentò la relazione l'onorevole signor ministro delle finanze. Io penso quindi che questo esame debba essere mandato ad altra Commissione e che di questa non debbano far parte i membri della Commissione del bilancio.

MICHELINI. Io appoggio la proposta dell'onorevole Valerio, sembrandomi utile che vi sia una Commissione separata da quella del bilancio, la quale non sia nominata dalla Camera intiera, ma bensì dagli uffizi, e parmi che un membro per ufficio potrebbe bastare. Questo sarebbe un ritornare alla regola normale stabilita dal regolamento, in forza di cui tutte le leggi debbono dapprima essere esaminate dagli uffizi. La Camera già si è allontanata da tale norma quanto ai bilanci. Nelle prime Legislature le Commissioni dei bilanci erano nominate negli uffizi; poi la Camera deliberò diversamente. Io non ho mancato di oppormi a simile novità; ma inutile fu la mia opposizione. Quando discuteremo bilanci avvenire e non più bilanci in corso di esercizio, se tant'è che ciò avvenga, io rinnoverò la mia proposizione.

Frattanto propongo che i vari spogli che rimangono ancora ad esaminarsi (e sono molti come la Camera sa) vengano esaminati dagli uffizi, i quali dopo quell'esame procedano alla nomina dei commissari: ciò è tanto più necessario, in quanto che tutti sappiamo quale importanza abbia l'approvazione dei conti resi dai ministri. Solamente esaminando tali conti si può sapere se il Ministero siasi attenuto ai bilanci che sono stati votati.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio propone che si nomini una Commissione apposita per l'esame degli spogli. A questa aggiunge poi l'altra mozione, con cui chiede che ne siano esclusi tutti i membri della Commissione del bilancio...

VALERIO. (*Interrompendo*) Io non ho formulato la proposta che i membri della Commissione del bilancio siano esclusi, ma le parole che a tal uopo ho profferite furono soltanto rivolte a far sì che gli onorevoli miei colleghi abbiano cura di affidare quest'ufficio a persone a cui non sia già dato quell'altro gravissimo di esaminare i bilanci. Non ho formulato a questo riguardo una specifica proposta, perocchè mi sarebbe parsa meno costituzionale.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. aggiunge poi a quella fatta dall'onorevole Valerio un'altra proposizione, che cioè questa Commissione sia nominata negli uffizi.

Metto prima ai voti la proposta del deputato Valerio.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti quella del deputato G. B. Michelini.

(La Camera adotta.)

Nelle passate Legislature il numero dei membri componenti questa Commissione ascendeva a 18. Consulto la Camera se intende che si componga ancora di egual numero.

VALERIO. Dovendosi la Commissione nominare negli uffizi, credo che sarà bene stabilire che questi membri siano 14: così ciascun ufficio dovrà nominare due commissari.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta ora fatta dal deputato Valerio.

(La Camera approva.)

COMMISSIONE PER L'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CATASTO.

PRESIDENTE. Conviene che la Camera si pronuncii ancora su due proposizioni relative alla nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge presentato dal ministro delle finanze per la formazione del catasto stabile.

Il signor ministro delle finanze aveva proposto che tale Commissione fosse creata nel seno della Camera. L'onorevole deputato Valerio invece aveva proposto che la legge fosse esaminata negli uffizi, e quindi da questi fosse composta la suaccennata Commissione.

SERRA F. M. La formazione d'un catasto provvisorio è difficile, quella di un catasto stabile è assai più ardua e, direi quasi, colossale. Dell'una e dell'altra si preoccupò con ragione il Governo, e diversi analoghi progetti di legge presentò al Parlamento nella passata Legislature.

La Camera ne commetteva l'esame preparatorio ad una Commissione di 14 membri, ed essa, scartati dopo maturo e ponderato esame quei progetti che ad una catastazione provvisoria si riferivano, più specialmente fissava i suoi studi sopra il progetto di legge per un catasto stabile. Quanto questi studi siano stati coscienziosi ed accurati, tenuto conto della vastità ed importanza della materia, non può essere sconosciuto da chiunque ponga mente alla relazione presentata alla precedente Camera nella seduta del 14 scorso

novembre. Ed il miglior argomento della gravità di quel lavoro si avrebbe in ciò solo che l'onorevole ministro delle finanze nel presentare un nuovo progetto dichiarava che, salve poche modificazioni di leggiera importanza, esso era in armonia colle vedute della vostra Commissione.

Trattasi ora di far percorrere a quest'ultimo progetto tutti i gradi dell'esame parlamentare, e vorrebbe si all'uopo che se ne facesse comunicazione agli uffici come se la cosa fosse integra, e del tutto vergine si presentasse alle nostre osservazioni. Io credo che questo procedere non sarebbe, per considerazioni ben ovvie, al tutto conveniente rispetto alla Commissione; non sarebbe utile nell'interesse della più sollecita spedizione di questo grave negozio, per le ragioni che vado ad accennare. Cosa infatti faranno gli uffici? Essi leggeranno il progetto, lo discuteranno anche dopo averlo studiato, e poi finiranno col nominare ciascuno il suo commissario, ed il risultato ultimo sarà la creazione di una Commissione che abbia a concretare i pareri, spesso divisi, ed esporli alla Camera. Se questa Commissione sarà composta di persone che non appartenessero alla prima, ciascuno ha diritto di pretendere un margine discreto di tempo per studiare la materia, la quale sappiamo tutti soggetta alle influenze di diversi sistemi.

Frattanto il tempo scorre veloce, ed urge il bisogno di una riforma proua e radicale, non solo nell'interesse dei contribuenti, ma anche in quello della pubblica finanza. Se invece l'incarico dell'esame preventivo e degli studi preparatorii cadesse sopra gli stessi che due mesi or sono così degnamente, per mio avviso, lo disimpegnarono, avremo maggior risparmio di tempo, e certe garanzie d'un esatto e coscienzioso lavoro. E siccome dei 14 deputati che facevano parte della prima Commissione un solo ne manca, in persona del distinto ingegnere Bosso, perciò io propongo che, prescindendo da una nuova comunicazione agli uffici, la Camera proceda alla nomina della Commissione, e confido che a far parte della medesima chiamerà quegli stessi fra i suoi membri coi quali stimò di comporla nella passata Legislatura.

FARINA P. Mi rincresce di non poter essere del parere dell'onorevole preopinante. La Camera essendosi rinnovata, molti nuovi elementi sono entrati nella medesima. Fra questi è probabilissimo che vi siano persone capaci e versate nella materia del catasto. Ora sarebbe affatto ingiusto escludere questo considerevole numero dei nostri colleghi dal far parte d'una Commissione nella quale potrebbero apportare speciali ed opportune cognizioni. Il mezzo per conoscere se queste cognizioni esistano, vuol essere appunto la discussione che avrà luogo in seno agli uffici. Per conseguenza io credo che non si potrebbe adottare la proposta dell'onorevole deputato Serra senza ledere in certo modo il diritto che competerebbe al considerevole numero di deputati che sono di fresco entrati in questa Camera, che, non avendo campo di dimostrare le speciali loro cognizioni sulla materia, correbbero rischio di esserne esclusi senza nemmeno conservare la speranza che questi lumi siano dalla Camera conosciuti. Per conseguenza io credo che si debba nominare la Commissione negli uffici in seguito ad una discussione.

Nè mi muove l'osservazione fatta, che il sistema propugnato dall'onorevole Serra accelera la formazione del catasto, perchè veramente questa è cosa di sua natura tanto complicata e lenta, che i pochi giorni che può risparmiare la Camera commettendone la relazione ad una Commissione nominata da essa anzichè dagli uffici, sarebbero, in confronto del tempo che ci vuole per la sua esecuzione, in quantità così minima, che parmi non franchi la spesa di tenerne conto.

Perciò io opino che questa Commissione debba essere nominata dagli uffici.

MICHELETTI G. B. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Io aggiungerò poche parole a quanto disse l'onorevole Farina. È vero che urge avere un catasto, ma urge averlo buono. Questa è un'opera che deve durare almeno venti anni, e deve essere fatta sopra basi razionali e che persuadano il paese.

Io credo che la discussione, da cui seguirà questa grand'opera sarà molto più ragionevole, illuminerà molto più il paese, se sarà stata preceduta da un esame fatto negli uffici, ove ciascuno avrà potuto portare quei lumi, quelle cognizioni che avrà acquistate nell'opera di amministrare i comuni, al che moltissimi deputati hanno preso parte.

Io osservo inoltre che il lavoro precedente della Commissione non è perfettamente identico al progetto di legge che ci è presentato.

Che se quattordici membri di questa Camera si sono di già occupati della catastazione, non sarà male che se ne occupino altri, affinchè ne emerga una legge quale è desiderata dal paese. Io penso che, sia per il rapido progresso dell'opera, sia per il buon andamento della medesima, sia utile che sia preceduta da un esame fatto negli uffici, perchè io sono persuaso che la discussione che si farà nella Camera sarà allora molto migliore e più spedita.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Avendo io fatta la proposta che ora si discute, mi corre l'obbligo di esplicitarla. Certamente, quanto gli onorevoli preopinanti, io nutro vivo desiderio che la legge per la formazione di un catasto stabile sia oggetto di maturo esame e di illuminata discussione. Sento quant'altri mai la difficoltà dell'impresa, e riconosco la pochezza delle mie forze e delle mie cognizioni in questa materia. Onde più che ogni altro desidero che la legge non esca se non dopo un esame lungo e maturo. Ma io penso che si possa meglio raggiungere questo scopo facendo nominare la Commissione dalla Camera stessa, anzichè negli uffici, e ciò per un motivo semplicissimo.

Le questioni relative al catasto sono specialissime. Io credo di non far torto alla Camera ed a nessun corpo, avanti il quale avessi l'onore di parlare, dicendo che pochissime persone hanno fatto studi appositi intorno a questa materia. Gli amministratori comunali possono avere studiate alcune questioni relative al catasto; ma, ripeto, io credo che pochissime persone, ovunque, ed anche in questa Camera, abbiano fatto della scienza censuaria oggetto di seri e lunghi studi. Quindi non vi sono che pochissime specialità che siano giu-dici competenti in questa materia.

Se io non cado in errore su questo punto, egli è più facile che queste specialità siano nominate dalla Camera che non dagli uffici, perchè potrebbe darsi che esse non fossero ripartite in modo proporzionale fra gli uffici, in alcuni dei quali potrebbero trovarsi parecchi, in altri nessuno che avesse fatto del catasto studi speciali.

Un altro motivo mi spingeva a chiedere la nomina immediata della Commissione, ed era il vivissimo desiderio, che io credo diviso dal paese, che questa legge sul catasto fosse votata nella presente Sessione. Ora, se essa è rimandata agli uffici, siccome questi devono esaminare due o tre leggi di somma importanza, che richiederanno ancora molti giorni e forse tutto questo mese, è quasi impossibile che la legge sul catasto venga dai medesimi esaminata prima del mese di febbraio, epperò che la Commissione sia nominata prima

della metà o del fine di quel mese. E così questa Commissione, che sarà in gran parte composta di membri nuovi, non potrà esaminare la questione del catasto e fare una relazione, se non dopo due o tre mesi di studio. La prima Commissione v'impiegò 14 mesi; la seconda, giovandosi dei lavori della prima, vi impiegherà almeno due mesi. Quindi la legge non potrà venire in discussione se non nel mese di maggio o di giugno, epoca della Sessione troppo avanzata, perchè una questione così importante possa essere discussa in modo conveniente.

Quindi io credo che, se si adotta la proposta dell'onorevole deputato Valerio, equivale a rimandare all'anno venturo la discussione di questa legge, la quale, lo ripeto, è una di quelle che il paese aspetta con maggiore ansietà, perchè è intesa non solo a sollevare i bisogni dell'erario, ma sì pure a riparare delle ingiustizie solenni e patenti.

Ecco i motivi che mi avevano indotto a fare questa proposta. Io li ho esposti alla Camera. Ora mi rimetto interamente alla sua saviezza.

MICHELINI. Se, invece che trattasi di una Camera nuova, si trattasse solamente di una nuova Sessione, io forse non mi opporrei alla proposta del signor ministro; ma siccome ebbero luogo nuove elezioni e, salvo errore, 74 sono i nuovi eletti, così mi pare che sarebbe cosa poco conveniente Pesciuderli dalla Commissione, non dico direttamente, ma indirettamente, come quasi vorrebbe il signor ministro.

Le ragioni da me addotte che persuasero la Camera a nominare per mezzo degli uffici la Commissione che deve esaminare gli spogli dei vari anni, militano anche per indurla a nominare nella stessa guisa la Commissione del catasto.

Ma vi è ancora un'altra ragione che io non ho addotta, e che credo della massima importanza, perchè si tratta dei diritti delle minoranze.

Sappiamo che in questo recinto la maggioranza prevale, e così deve essere; ma gli uffici possono essere così composti, che nel maggior numero di essi prevalga la minoranza della Camera. Suppongasi che i membri della maggioranza trovino tutti o quasi tutti in due o tre uffici, allora la minoranza può prevalere negli altri, cioè nel più degli uffici. Se noi andiamo di questo passo, cioè di saltare a piè pari gli uffici nella nomina delle Commissioni, noi mettiamo la minoranza della Camera in peggiore condizione di quello dovrebbe essere. Questi motivi mi sembrano molto più gravi di quelli che adduceva l'onorevole ministro, e debbono sopra di essi prevalere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Valerio, che cioè il progetto di legge sul catasto sia esaminato negli uffici e che in essi sia nominata una Commissione per riferirne.

(Dopo prova e controprova, non è ammessa.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Proporrei che questa Commissione, che sta per nominare la Camera, fosse composta di quattordici membri come quella incaricata dell'esame di questa legge nella precedente Sessione.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se intende che questa Commissione sia composta di quattordici membri.

(La Camera approva.)

La Camera pertanto procederà alla nomina di questa Commissione nella prossima tornata.

Faccio osservare intanto che si deve ancora nominare una Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti. Dopo la votazione delle leggi poste all'ordine del giorno, potranno i signori deputati deporre a tal uopo le loro schede.

L'onorevole Gavino Nino (1), deputato del quarto collegio di Cagliari, non potendo per ragioni di famiglia accettare la deputazione, chiede che la Camera gli conceda le sue dimissioni.

Interrogo la Camera se intenda di accettare le dimissioni dell'onorevole deputato Gavino Nino.

(Le dimissioni sono accettate.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AVANZAMENTO AI GRADI DI SOTTOTENENTE E DI LUOGOTENENTE NELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sull'avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente nell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 427.)

Do lettura dell'articolo unico:

« Agli articoli 14 e 15 della legge 13 novembre 1853 sono sostituiti i seguenti.

« Art. 14. Un terzo dei posti vacanti di sottotenente nella armata attiva è concesso in tempo di pace ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, ed in tempo di guerra ai sott'ufficiali del rispettivo corpo.

« Art. 15. I luogotenenti sono nominati fra i sottotenenti dell'arma per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra fra i sottotenenti del loro corpo, un terzo a scelta del Re, e due terzi per anzianità di grado. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, interrogo la Camera se intende passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera assente.)

Articolo unico. (Vedi sopra)

D'ARCAIS. Nel sesto ufficio cui appartengo si fecero parecchie osservazioni sulla legge che ora s'imprende a discutere, e mi duole che la Commissione non siasene fatto carico nella sua relazione, non so se per non averle credute chiare o per averle stimate destituite di valore. Siccome io reputo che quelle osservazioni abbiano qualche peso, vengo ad esporle alla Camera.

Non intendo fare opposizione alle proposte del signor ministro della guerra, nè di criticare la legge 13 novembre 1853: essa è un fatto compiuto e bisogna subirla; credo solo che le variazioni ora proposte debbano coordinarsi cogli altri articoli della legge stessa.

La variazione principale che viene proposta è quella di sostituire la parola *arma* al vocabolo *corpo*, cioè di abbandonare totalmente il principio dell'avanzamento per corpo che nella legge primitiva si era ammesso per i sottotenenti ed i luogotenenti. Ammetto che questa variazione essenziale possa accogliersi per i luogotenenti, ma in quanto ai sottotenenti penso che essa non abbia gran valore. Infatti all'articolo 5 della citata legge 13 novembre 1853 è prescritto che per diventare sottotenente bisogna od uscire da un istituto militare, od avere servito per due anni come sott'ufficiale in un corpo dell'esercito.

Ora gli istituti militari che forniscono ufficiali all'armata si riducono in questo momento alla sola accademia militare, mentre il collegio di Raconigi non dà che sott'ufficiali, op-

(1) Nell'elenco dei deputati della presente Sessione, stampato a pagina XX del volume dei *Documenti*, per errore tipografico si legge *Nisco* invece di Nino.

pure giovani che vengono ammessi all'accademia affine di continuarvi gli studi. Quindi siccome l'accademia non fornisce in media che una decina di uffiziali all'anno alla fanteria, così ne segue che tutti gli altri posti vacanti di sottotenente si dovranno nell'arma dare ai sott'uffiziali.

Opino perciò che la riserva del terzo fatta in questa legge dei sott'uffiziali sia affatto inutile, a meno che vi sia annessa qualche altra condizione, per esempio, quella dell'anzianità, poichè in forza del citato articolo 5 il Governo è obbligato a riempire tutti i posti vacanti di sottotenente coi sott'uffiziali, dopo collocati gli accademisti.

Ammesso l'avanzamento per arma, potrà nascere il dubbio che un terzo dei posti vacanti sia devoluto ai sott'uffiziali dell'arma e gli altri posti non occupati dagli accademisti, da sott'uffiziali d'altre armi.

Non amo credere certamente che il ministro della guerra voglia promuovere ad uffiziali di fanteria molti sott'uffiziali di cavalleria, o viceversa; ma ciò è pur anche possibile e non lascerà di generare apprensione nella classe dei sott'uffiziali, poichè gliene dà la facoltà l'articolo 36 della citata legge 15 novembre.

Per ovviare dunque a quest'inconveniente io credo che si debba coordinare l'articolo 14 stato variato dal ministro col l'articolo 36 anzidetto.

In quest'articolo è detto « che il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche d'arma che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche ciò faccia eccezione al principio d'avanzamento per corpo. »

Ognun vede che in forza di questa facoltà di traslocare succederà facilmente ciò che io diceva poc'anzi, cioè che si possono prendere tanti sott'uffiziali di cavalleria per metterli nella fanteria, e pregiudicare così i sott'uffiziali di quest'arma.

Mi si risponderà che vi è il terzo, stato riservato; lo concedo, se questo terzo fosse riservato per corpo, com'era detto nella legge primitiva, e vi sarebbe reale vantaggio, perchè, comunque eventuale sia il numero delle vacanze che si possa fare per corpo, ogni sott'ufficiale sapendo che di tre vacanze che si faranno, una è per la sua classe nel proprio reggimento, avrà pazienza d'aspettare il suo turno, e sopporterà che gli altri due terzi si diano a chi si vuole, ma essendo per arma, si concepisce che con facoltà di traslocare si può facilmente frustrare la disposizione che riserva il terzo.

Ad ogni modo io voglio ammettere per conveniente la variazione proposta, ma ammettendola, desidero che l'articolo 36 sia alquanto più esplicito ed assicuri a qualsiasi sott'ufficiale d'ogni arma il diritto di avere il terzo nella sua arma.

Si era anche parlato nell'ufficio VI del desiderio che le condizioni per passare da sott'ufficiale a ufficiale fossero precise.

Veramente trovo scritto nell'articolo primo della legge 15 novembre 1855 che si farebbe un regolamento in proposito, almeno per accertare l'idoneità dei promovendi.

Io non conosco questo regolamento, perchè non fu ancora pubblicato o non fu per certo comunicato all'esercito; sono però persuaso che il ministro, cui sta tanto a cuore l'istruzione dei soldati, avrà tenuto conto del grado d'istruzione di questi sott'uffiziali.

Crede che non sarebbe male se si stabilisse un concorso fra i sott'uffiziali d'ogni arma, affinché tutti i giovani militari che riuniscono le altre condizioni possano presentarsi e farsi conoscere.

So che molti credono che i concorsi non siano norma si-

cura per accertarsi dell'idoneità; io però credo che il sott'ufficiale che può aspirare al grado di ufficiale debba avere campo di far conoscere che la sua istruzione è superiore a quella d'altri che se gli vorrebbero anteporre, e ciò servirà ancora di emulazione ai compagni.

Oltre a ciò, se sono state istituite le scuole nei reggimenti, esse dovranno avere uno scopo, e non già quello solo di mandare a casa i soldati sapendo leggere e scrivere se prima non sapevano, ma l'altro più importante di dar mezzi d'istruirsi a coloro che aspirano ad avanzamento.

Ripeto che non conosco il regolamento, e che ho fiducia che il ministro vorrà tener conto anche dell'istruzione dei sott'uffiziali. Per tutelare gli interessi di tutti, anche mantenendo la variazione introdotta dal signor ministro, io proporrei di redigere diversamente l'articolo 14, e di variare anche l'articolo 36 col quale ha molta relazione. Io proporrei che all'articolo 14 fosse detto:

« Ai posti vacanti di sottotenenti nell'esercito sarà provveduto colle norme indicate nell'articolo 5, in modo però che un terzo di essi posti, in tempo di pace, sia conferito in ciascun'arma ai sott'uffiziali della medesima.

« In tempo di guerra, un terzo dei posti vacanti di sottotenente sarà concesso ai sott'uffiziali del rispettivo corpo. »

L'articolo 36 poi lo concepirei in questi termini:

« Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio, purchè resti sempre salvo ai sott'uffiziali d'ogni arma il terzo dei posti di sottotenente loro riservati dall'articolo 14.

« Tali traslocazioni debbono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'articolo 1. »

In questo modo i timori che si prendano uffiziali in altre categorie ed altra arma svaniranno, perchè così è realmente assicurato il terzo a ciascun'arma, e queste traslocazioni che, come era concepita la legge, sarebbero generali, saranno ristrette.

E per tale oggetto appunto io feci la proposta di variazioni che ebbi l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza.

PRESIDENTE. Domando se gli emendamenti proposti dal deputato D'Arcais siano appoggiati.

(Sono appoggiati.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che molti deputati che fanno parte di questa Camera, i quali facevano già parte dell'altra, abbiano assistito alla discussione che ebbe luogo quando trattavasi della legge, che ora vorrebbe in parte modificarsi, e che quelli poi che si interessano delle cose dell'esercito l'avranno letta.

La proposta per me fatta colla presente legge non muta nè punto nè poco l'economia di quella. Anzi io mi raccomando caldamente a che questa non sia mutata.

Ora trattasi semplicemente dell'applicazione della legge per poterla attuare immediatamente. Appena essa fu approvata dalle due Camere, prima di presentarla alla sanzione reale, ho dovuto naturalmente vedere il modo conveniente di applicarla, massime che erami assunto l'impegno davanti alla Camera, giacchè l'avanzamento dei sottotenenti a tenenti, e l'avanzamento dei sott'uffiziali a sottotenenti era nella legge stabilito per corpo, di fare dapprima un pareggiamento. Io incaricai tosto il Congresso permanente di guerra di proporre il modo di fare questo pareggiamento. Dopo un lavoro assai accurato, quel corpo mi espose la necessità di traslocare nella fanteria niente meno di trecento uffiziali da un corpo ad un altro, e nella cavalleria circa cinquanta.

Confesso sinceramente che quando ho conosciute queste cifre ne rimasi spaventato. E c'era veramente di che. Perocchè con tale traslocazione non potevasi a meno che produrre una perturbazione nel servizio, e cagionare una spesa grandissima per gli individui che dovevano traslocare, e massime per gli ufficiali di cavalleria. Se dopo tutto questo però si avesse avuto certezza che l'avanzamento dei sott'ufficiali a sottotenenti e dei sottotenenti a tenenti procedrebbe in avvenire colla massima giustizia, se fosse stata una operazione da farsi una sola volta e che non fosse più il caso di ricominciare da capo, mi vi sarei acconciato, ma poteva succedere il caso di dover rinnovare questo trambusto altre volte o perchè qualche corpo venisse a mancare di ufficiali più di un altro, o perchè avvenisse un avanzamento più veloce in un corpo che in un altro.

Io mi sono dunque persuaso della impossibilità di fare questo pareggiamento, ed ho fatto al Congresso consultivo della guerra il quesito se poteva valermi della disposizione dell'articolo di cui parlava il deputato D'Arcais, facendo i cambiamenti a norma del medesimo.

Il Congresso consultivo della guerra mi ha dato il suo ben ragionevole parere, che questo modo sarebbe stato un eludere la legge, e che era meglio operare questo pareggiamento con tutti i suoi inconvenienti o proporre al Parlamento la modificazione della legge. Io mi sono attenuto a quest'ultimo partito.

Il deputato D'Arcais trova inconvenienti nelle modificazioni da me proposte; ma per verità debbo dire che gli inconvenienti da esso temuti non si fondano realmente che sopra supposizioni.

Egli teme che si possa abusare dell'articolo 36 della legge a danno dei sott'ufficiali dei vari corpi. Io ho studiato la legge, e ne ho sostenuta la discussione, nè mi avvidi mai che potesse nascere un simile sospetto. Io credo che la semplice lettura di quell'articolo basti per togliere ogni idea che possa mai venire in capo ad alcuno di promuovere in fanteria un sott'ufficiale di cavalleria, e viceversa. L'articolo 36 provvede al caso di un maggiore sviluppo dell'armata; provvede per il caso in cui un corpo venisse a perdere quasi tutti i suoi ufficiali.

Si osservi inoltre che nel nostro sistema il ministro è obbligato a render conto de' suoi atti, cosicchè non può in alcun modo violare la legge.

Il deputato D'Arcais per dare maggior appoggio al suo asserito ha detto che il nostro istituto militare non provvede più di 12 a 15 ufficiali ogni anno, il qual numero è insufficiente ai bisogni dell'esercito; e questo gli ha fatto nascere il dubbio che il ministro, mancando di ufficiali, e non volendone scegliere più del terzo fra i sott'ufficiali, non li vada poi a cercare altrove. Questa è una supposizione ben singolare. Se il nostro istituto militare non è sufficiente ai bisogni dell'armata, mi stupisce che il deputato D'Arcais non abbia pensato che vi è modo di evitare quest'inconveniente, mettendone quest'istituto in rapporto coi nostri bisogni.

E questo è quello di che mi sono occupato, ed accerto la Camera che l'avrei fatto fin d'ora, se non ne fossi stato distolto dal numero tuttora straordinario di ufficiali che trovansi in aspettativa; appena questi diminuiranno, provvederò ad allargare gl'istituti militari in modo che possano supplire alle mancanze in proporzione dei due terzi.

Per conseguenza io prego la Camera ad ammettere i due articoli quali sono stati proposti, perchè non offendono per nulla l'economia della legge, e mirano soltanto ad evitare un traslocamento da corpo a corpo nocevolissimo.

D'ARCAIS. Io non sono certamente di quelli che credono a forza di leggi di togliere l'arbitrio al potere esecutivo di favorire chi vuole; questo non l'ho mai sognato. Facciamo leggi finchè vogliamo; se chi è al potere non sarà coscienzioso, troverà sempre il mezzo di favorire chi gli attenta. Il favoritismo è sempre esistito in ogni tempo e non è dato a noi di annientarlo.

Il signor ministro mi fa osservare che io non ho tenuto conto dello sviluppo che possono prendere gl'istituti militari. Sicuramente che ne tengo conto; ma non ho creduto poterne per ora far caso, perchè la legge è fatta per essere applicata ora, e gl'istituti militari, quand'anche se ne procurasse subito l'incremento, non potranno dar buoni allievi che fra qualche anno. Dunque, finchè quegli istituti non daranno il numero sufficiente di allievi, adottandosi questa legge, il signor ministro prenderà un terzo dai bass'ufficiali, un terzo dagli istituti esistenti, e l'altro terzo non so dove lo voglia prendere, a meno che non si adotti il partito da me accennato, cioè che si faccia la traslocazione da un'arma all'altra.

Se gl'istituti militari fossero già attualmente attivati secondo le viste del signor ministro, e secondo richiede il bisogno, io gli darei ragione; ma la cosa non è così.

Si dice che il ministro rende conto dei suoi atti; sicuramente ogni ministro deve rendere conto di tutti i suoi atti alla Camera; ma, in primo luogo, non abbiamo una legge sulla responsabilità dei ministri; in secondo luogo, anche che ci fosse questa legge, non si estenderebbe a queste minuzie. Certamente non si metterà in istato d'accusa un ministro perchè ha fatto passare un ufficiale prima di un altro senza fondato motivo.

Il signor ministro ha detto anche che l'articolo 36 è fatto pei casi eccezionali; io lo vorrei anche ammettere, ma l'articolo 36 non lo spiega questo caso eccezionale: l'intenzione, tanto del signor ministro, che di quelli che lo votarono, sarà stata quella; ma l'articolo è troppo vago; esso dice:

« Il Governo potrà fare quelle traslocazioni di corpo, ed anche d'arma che saranno richieste dall'interesse del servizio. »

Ciò vuol dire che in qualunque caso il ministro della guerra lo stimi nell'interesse del servizio, farà tutto quello che gli piace; per conseguenza io penso che colle variazioni da me proposte non si alteri per nulla lo spirito della legge; non si fa altro che renderla più chiara; se si può essere più chiari ed espliciti nelle leggi è meglio che essere vaghi od avvolti in ambagi.

È necessario che un sott'ufficiale sia assicurato che se vi sarà un terzo di posti vacanti è riservato per la sua classe, senza che vi si possa intromettere un ufficiale di un'altra arma. Io credo che riuscirà più soddisfacente, mentre la economia della legge resta tal quale era.

Infatti il Ministero in sostanza che cosa vuole? Vuole che l'avanzamento si faccia per arma.

Or bene, io dico, facciamolo pure per arma questo avanzamento, ma date qualche spiegazione maggiore, date qualche soddisfazione a questi ufficiali; mi pare che con ciò non si domandi al Ministero di derogare per nulla ai principii della sua legge, come non si domanda in alcun'altra delle variazioni che ebbi l'onore di proporre, e per conseguenza io insisto perchè questo emendamento sia messo ai voti.

LA MARMORA, ministro della guerra. Debbo fare un'avvertenza al deputato D'Arcais. Egli confonde traslocazione con promozione, giacchè l'articolo 36 è relativo alle sole traslocazioni.

Sa che vuol dire traslocazione? Vuol dire prendere un te-

nente in un corpo e destinarlo pure tenente in un altro. Qui si tratta di promozioni, e dalla traslocazione alla promozione corre un gran divario.

È cosa evidente che le traslocazioni non possono far torto alle promozioni dei sott'ufficiali. Chi legga attentamente l'articolo 36 vedrà che esso è relativo alle sole traslocazioni di arma o di corpo, e non ha niente che fare colle promozioni contemplate in questo articolo, il quale riguarda le promozioni di grado da sott'ufficiale ad ufficiale.

D'ARCAIS. Domando la parola. L'ho ben capita la parola *traslocazione*...

PRESIDENTE. Perdoni, la parola spetta al deputato Buraggi.

BURAGGI. Come commissario dell'ufficio VI, io posso assicurare il deputato D'Arcais che le sue osservazioni furono da me presentate alla Commissione.

Ma la medesima ha creduto che una parte di esse non potesse esser presa ad esame attualmente, come quella che direttamente non cadeva in discussione. Diffatti qui non si tratta di stabilire norme per constatare l'idoneità dei bass'ufficiali ad essere promossi, e meno ancora di ammetterli ad un esame di concorso.

L'altra parte delle osservazioni dell'onorevole deputato D'Arcais accennava ai danni cui andrebbero eventualmente soggetti i bass'ufficiali ove fosse adottato il cambiamento di sistema d'avanzamento proposto dal Governo; ma neppure sotto questo rapporto la Commissione trovò fondati i timori dell'onorevole preopinante, avvegnachè si persuase che tuttavolta occorra al Ministero di far un numero tale di promozioni a sottotenenti, alle quali, dedotto il terzo per diritto accordato ai bass'ufficiali di ciascun'arma, non valgano a sopprimere gli istituti militari, il Ministero medesimo sarà costretto, a tenore della legge 13 novembre prossimo passato, di ricorrere a nuove scelte fra i bass'ufficiali dell'arma stessa; queste essendo le sole due categorie onde possono esser tratti i sottotenenti.

D'ARCAIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che ha già parlato due volte.

D'ARCAIS. Io non posso stare sotto l'impressione delle parole dianzi dette dal ministro della guerra...

Voci. Parli! parli!

D'ARCAIS. Il signor ministro mi ha appuntato di non aver capito il significato della parola *traslocazione*. Sebbene io pensi di conoscere la forza di tal vocabolo, non credo faccia mestieri che io spieghi alla Camera che sotto l'aspetto di traslocazione si possono fare molte cose che abbiano delle conseguenze lontane da quelle previste dalla legge.

Il ministro, a cagion d'esempio, quando in un'arma possono avvenire venti vacanze, non può preventivamente traslocare gli ufficiali di un'altra arma e impedire che in quella si facciano nuove vacanze?

È vero che sotto la parola *traslocazione* si debbe letteralmente intendere il prendere una cosa da un posto e metterla in un altro; ma parlando di persona, io credo che sotto l'aspetto di traslocazione si possa variare anche la sostanza della legge.

PRESIDENTE. Do lettura del primo articolo d'emendamento proposto dal deputato D'Arcais.

« Art. 14. Ai posti vacanti di sottotenente nell'esercito sarà provveduto colle norme indicate nell'articolo 5, in modo però che un terzo di essi posti in tempo di pace sia conferito in ciascun'arma ai sott'ufficiali della medesima.

« In tempo di guerra un terzo dei posti vacanti di sottote-

nente sarà concesso ai sott'ufficiali del rispettivo corpo.»

Lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Rileggo ora il secondo articolo di emendamento da esso proposto.

« Art. 36. Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche d'arma che saranno richieste dall'interesse del servizio, purchè resti sempre salvo ai sott'ufficiali d'ogni arma il terzo dei posti di sottotenente loro riservati dall'articolo 14.

« Tali traslocazioni devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'articolo 1. »

Lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

CADORNA RAFFAELE. Io non disconosco la difficoltà pratica incontrata nell'adottare il sistema di promozione per corpo, epperò mi dispongo a dare il mio voto affermativo a questi due articoli di legge; ma tale è la mia persuasione sull'utilità di mantenere, per quanto si può, i vantaggi che sono annessi alla promozione per corpo, che io proporrei la seguente aggiunta all'articolo 15:

« Le promozioni contemplate negli articoli 14 e 15, non daranno luogo a traslocazione da corpo a corpo, semprechè vi siano posti vacanti nel corpo al quale appartiene l'individuo promosso, e salvo il caso contemplato all'articolo 37. »

Certamente io non propongo quest'articolo per l'attuale amministrazione della guerra, dacchè il principio d'avanzamento per corpo è quello che aveva informato la legge sull'avanzamento, proposta ed approvata nella passata Legislatura; mio intendimento è di assicurare la massima contemplata nella ora proposta aggiunta, anche presso i futuri ministri che opinassero diversamente.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Raffaele Cadorna sia appoggiato.

(È appoggiato.)

CADORNA R. Desidererei sapere se il signor ministro accetta la mia proposta.

LA MARMOKA, ministro della guerra. Io credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Cadorna sia inutile ed anche in certo modo contraria all'articolo 36; essa non servirebbe quindi ad altro che a mettere in luce il desiderio dell'onorevole proponente, desiderio che con lui divido, che si lascino cioè il più che sia possibile gli ufficiali nei corpi a cui appartengono.

Per questo fine avvi già un mezzo, e se non vi fosse stato, io sarei andato assai più a rilento nel proporre i due articoli di cui presentemente si tratta. Se in forza di questi due articoli dovessero succedere troppe traslocazioni da corpo a corpo, io confesso che gl'inconvenienti sarebbero più gravi ancora. In tempo di guerra si ha il mezzo di riparare agli inconvenienti col far le promozioni per corpo; in tempo di pace invece si ricorre ad uno di quei mezzi che mi sono tanto raccomandati dal ministro delle finanze, ad un mezzo economico, si fanno cioè le promozioni una o due volte all'anno, e così si ha la facilità di lasciare il più che è possibile i promossi nella stessa brigata, o nei reggimenti dove sono stati insieme: il che giova essenzialmente a mantenere lo spirito di corpo, essendo questi ufficiali già tra loro in relazioni di conoscenza. In tempo di pace, facendosi le promozioni una o due volte all'anno, è successo il caso di dover traslocare un ufficiale dal corpo a cui apparteneva ad un altro, lasciando una vacanza nel primo; ma se ci sono state delle differenze grandi, delle mancanze in un reggimento rispetto ad altro, avvi anche mezzo di ripararvi a soddisfazione generale di tutti gli ufficiali.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Raffaele Cadorna. Ne darò lettura:

« Le promozioni contemplate negli articoli 14 e 15 non daranno luogo a traslocazione da corpo a corpo semprechè vi siano posti vacanti nel corpo al quale appartiene l'individuo promosso, e salvo il caso contemplato all'articolo 36. »

Lo pongo ai voti.
(Non è adottato.)

Darò ora lettura dell'articolo che debbe tener luogo del 14 nella legge:

« Art. 14. Un terzo dei posti vacanti di sottotenente nell'armata attiva è concesso in tempo di pace ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, ed in tempo di guerra ai sott'ufficiali del rispettivo corpo. »

Lo pongo ai voti.
(La Camera approva.)

« Art. 15. I luogotenenti sono nominati fra i sottotenenti dell'arma per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra fra i sottotenenti del loro corpo, un terzo a scelta del Re, e due terzi per anzianità di grado. »

Lo pongo ai voti.
(La Camera approva.)

Debbo ancora dare lettura di un'aggiunta stata proposta dal deputato Quaglia:

« Quando l'ispettore non avrà acquistata la certezza della superiorità per capacità, per dottrina e per attitudine al servizio di alcuno degli ufficiali proposti per l'avanzamento a scelta in confronto del merito degli idonei più anziani, e così pure nel caso d'insufficiente proposizione, egli farà ciò non di meno il suo rapporto parziale, o negativo ed il ministro coprirà le deficienze del turno a scelta con nomine di quello per anzianità, senza quindi alterare l'ordine delle promozioni successive. »

QUAGLIA. Ognuno sa che la legge del 15 dicembre scorso, volendo soprattutto ottenere nell'armata uomini di merito e di dottrina, lasciò ampia facoltà di avanzamento al Governo, ma nello stesso tempo sa ognuno che la legge stessa non ha indicati i mezzi principali sui quali il Governo dovesse appoggiarsi per arrivare a questo risultato. Io ho esaminato il regolamento redatto a proposito di questa legge, e non ho potuto trovare maggiori lumi, nè norme precise abbastanza. Dappertutto si lascia una facoltà quasi illimitata al ministro per fare questi avanzamenti.

Ora io non intendo per nulla di variare l'economia e lo spirito della legge, vorrei solo proporre un'aggiunta all'articolo 35, la quale spieghi alquanto meglio lo spirito di questa legge.

L'articolo 35 è così concepito: « L'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore inclusivamente, ha luogo sulle liste di proposizione compilate dai corpi col concorso degli ufficiali superiori, e presentate ai generali ispettori di ciò incaricati, per essere dai medesimi sottomesse al Ministero nella forma e colle informazioni che saranno prescritte. »

Quest'articolo non prevede il caso in cui secondo il da me accennato scopo di questa legge, non vi fossero nei corpi individui di tale capacità e attitudine a poter con giustizia ricevere un avanzamento fuori turno ed a scelta. Per supplire a questa deficienza dell'articolo 35 io ho proposto quest'aggiunta concepita nei seguenti termini:

« Quando l'ispettore (che è l'unico incaricato di verificare la giustizia delle proposte dei superiori dei corpi), quando l'ispettore, dico, non avrà acquistata la certezza della superiorità per capacità, per dottrina e per attitudine al servizio di alcuno degli ufficiali proposti per l'avanzamento a scelta

in confronto del merito degli idonei più anziani, e così pure nel caso d'insufficiente proposizione, egli farà ciò non di meno il suo rapporto parziale o negativo e il ministro coprirà le deficienze del turno a scelta con nomine di quello per anzianità, senza quindi alterare l'ordine delle promozioni successive. »

Signori, egli è indubitato che la legge d'avanzamento è una legge fondamentale dell'ordine militare. La legge d'avanzamento è quella che determina lo spirito di corpo e lo spirito, direi, veramente militare d'attaccamento al Governo, e questo dipende essenzialmente dallo spirito, dai sentimenti, dai quadri dell'armata. Ora dall'indole e dalla capacità dei quadri predetti dipende la buona formazione e l'ottimo servizio dell'esercito.

La legge del 15 novembre scorso non si può dire che abbia incontrate le simpatie della nostra armata, e nemmeno che siano tutte state applaudite le fattene applicazioni. Non si accettò di buon grado, generalmente parlando, la estesa facoltà che si lascia al ministro nel fare le promozioni, ma soprattutto nacquerò i dubbi se il ministro anco di rettilissime intenzioni trovi nella legge e nel regolamento una guida per arrivare allo scopo; la scelta così largamente lasciata al Governo senz'altro sia abbastanza specificata la regola su cui si debba fondare per riconoscere il grado eminente di capacità, e quindi la possibilità che al merito si sostituisca il favore può gettar fra gli individui la disunione, la gelosia, il malcontento fra colleghi dell'arma stessa, talora l'avversione al servizio. Bisogna dunque tranquillare gli animi, dissipar dubbi; sicuramente il Ministero non ha intenzione di promuovere che le persone che sono degne; ma io dico che non basta aver merito per passar avanti a un degno collega, conviene averne dei ben distinti e superiori, e dai colleghi stessi non posti in dubbio.

Ma osservate, signori, che il trovare periodicamente persone superiori ai loro colleghi per meriti singolari, il trovarle per un terzo, per un quarto, per una metà dei posti vacanti, è un pretendere l'impossibile.

I meriti distinti sono eccezioni, non sono regole, quindi è che noi dobbiamo avere sott'occhio quella che è di regola, e porre per principio che quando non vi sono queste eminenti capacità deve aver luogo l'ordine ordinario di avanzamento.

Io credo che da questo mio articolo d'aggiunta non si alteri, ripeto, per nulla la facoltà lasciata al Governo e che gli è attribuita dalla legge e dallo Statuto di fare le promozioni; io credo quindi che quest'aggiunta non variando l'indole della legge, e dando al corpo dei graduati dell'esercito la certezza che l'avanzamento a scelta non verrà dato che a coloro che evidentemente sono superiori in merito e attitudine militare, sarà per fare un gran beneficio all'armata rafforzando quel principio di unione, vivificando quello spirito di nazionalità che ha distinto cotanto il nostro esercito per lo passato, quantunque retto da un principio contrario.

PRESIDENTE. Domanderò se la proposta del deputato Quaglia è appoggiata.

(È appoggiata.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Quantunque il deputato Quaglia abbia dichiarato che il suo emendamento non variava la sostanza della legge, tuttavia col suo ragionamento ha dimostrato che ne intacca tutta l'economia; e ciò è tanto vero, che ha detto la disposizione di quest'articolo essere stata male accolta dall'armata. Io credo benissimo che qualcuno non ne sia stato contento; e questo è naturale, poichè quelli che non hanno prestato un buon servizio, od hanno poca capacità, vedono da questa legge ritardato o impedito il loro avanzamento. Io credo però che questa disposizione

non sia avversata da coloro che riguardano non agli individui, ma al complesso dell'armata.

Il deputato Quaglia vorrebbe poi introdurre il suo emendamento per timore che, mancando gli ufficiali abbastanza distinti da meritare un avanzamento, il Governo non promuova gli ufficiali anziani. Io gli osserverò che questa è una supposizione affatto gratuita, giacchè in primo luogo i proposti sono sempre superiori al bisogno, e secondariamente i capi di corpo, quando non vedono un individuo che sia assolutamente superiore agli altri, propongono a preferenza gli anziani, per timore di commettere un'ingiustizia; cosicchè lo scopo propostosi dal deputato Quaglia sarebbe egualmente raggiunto.

Io prego per conseguenza la Camera di non accettare quest'emendamento.

QUAGLIA. Poichè i principii emessi dal signor ministro della guerra sono conformi ai miei, io nutro fiducia che egli ne procurerà l'attuazione; epperchè ritiro il mio emendamento.

(Il deputato Demartinel presta giuramento.)

PRESIDENTE. Si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge. Nello stesso tempo i signori deputati sono pregati a deporre la loro scheda per condurre a compimento la Commissione sulla Cassa dei depositi e prestiti. I deputati che nella precedente votazione ottennero maggiori voti furono i signori Lanza e Brignone; dovrà quindi aver luogo ballottaggio fra questi due.

Risultamento della votazione del progetto di legge:

Presenti	104
Votanti	105
Maggioranza	55
Voti favoravoli	86
Voti contrari	17
Si astenne	1

(La Camera adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
CESSIONE DELL'ARSENALE DI NIZZA AL MUNI-
CIPIO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la cessione dell'antico arsenale militare di Nizza al municipio per erigervi un deposito doganale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 513.)

Darò lettura dell'articolo unico:

« È approvata la convenzione passata tra il Ministero delle finanze ed il municipio di Nizza in data del 22 ottobre 1853 per la cessione in proprietà allo stesso municipio del fabbricato già inserviente d'arsenale marittimo in quella città, onde essere destinato ad uso di deposito doganale, mediante il prezzo stabilito di lire 50,000 da pagarsi alle finanze dello Stato fra il termine di anni cinque, in rate eguali di lire 10,000 caduna, a cominciare dal 1854, e mediante l'adempimento delle altre condizioni stipulate nella convenzione anzidetta inserita nella presente legge. »

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola interrogo la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo.

Se niuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo testè letto.

MELLANA. La pregherei di dar lettura della convenzione.
PRESIDENTE, ne dà lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 514.)

Metto ai voti l'articolo unico di cui diedi testè lettura.
(È adottato.)

Do lettura del risultato della ballottazione per la nomina definitiva del commissario per la Cassa dei depositi e prestiti.

Il deputato Lanza voti 58, il deputato Brignone 50.

Il deputato Lanza resta quindi proclamato commissario della detta Cassa dei depositi e prestiti.

Si procede allo scrutinio segreto della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	98
Votanti	97
Maggioranza	50
Voti favorevoli	89
Voti contrari	8
Si astenne	1

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA
SANITARIA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla modificazione delle tasse sanitarie per i bastimenti che approdano nei porti dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 287.)

Il signor ministro accetta gli emendamenti fatti dalla Commissione?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Li accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta; se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Tutte le navi nazionali o forestiere, eccettuate quelle di cui è cenno all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1852, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

« Le navi a vela od a vapore che abbiano toccato la Turchia Asiatica od Europea, l'Egitto, la Siria, o le isole dello Impero ottomano, e quelle che provengono dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuate i possedimenti del Marocco ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagano per ogni tonnellata *quaranta centesimi*.

« Ogni altra nave proveniente dall'estero paga per ogni tonnellata *venti centesimi*.

« I piroscafi provenienti da porti e littorali esteri, eccettuate i luoghi accennati al secondo paragrafo di questo articolo, pagano *centesimi cinque* per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero; fermo ciò che è ordinato nell'ultimo alinea dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1851.

« Quei piroscafi i quali procedendo da porti esteri in corso regolare di corrispondenza abbiano una durata ordinaria di navigazione non maggiore di dodici ore possono contrarre abbonamenti per sei mesi, o per un anno in ragione di *cinquanta centesimi* per tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei viaggi loro.

« Le navi provenienti dall'estero pagano le tasse sanitarie nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal sito ove hanno approdato e pagata la tassa si conducano in un altro luogo del litorale dello Stato non pagano altre tasse per questo approdo. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera adotta.)

« Art. 2. Le navi nazionali e le forestiere sottoposte a quarantena pagano una tassa di *centesimi tre* per ogni tonnellata in ogni giorno di stazione oltre alla tassa stabilita nell'articolo precedente. »

(La Camera adotta.)

« Art. 3. È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a carico delle persone che scontano la quarantena nei lazzeretti. »

(La Camera adotta.)

« Art. 4. La direzione sanitaria marittima di Cagliari è abolita.

« Quella di Genova prende il titolo di direzione generale, e si stende su tutto il litorale dei regi Stati di terraferma e dell'isola di Sardegna. »

SERRA F. M. Domando la parola.

La Commissione si è giustamente preoccupata delle disposizioni introdotte dall'articolo 4, e dai due che dal medesimo dipendono, cioè dal 5 e dal 6.

Essa ha riflettuto se, tolto l'ufficio di direttore del Consiglio sanitario di Cagliari, non si potessero per avventura incontrare nell'isola di Sardegna gravi difficoltà nei casi in cui è necessario di risolvere e provvedere senza porre tempo in mezzo. Dal tenore però degli articoli che susseguono, e più ancora dalle informazioni che ha assunto, la Commissione si è rassicurata, dacchè il console marittimo e il Consiglio sanitario di Cagliari hanno veramente la stessa autorità che la legge e i regolamenti accordavano al direttore.

Se per rassicurar me e il mio paese bastasse il prendere atto di questa dichiarazione della Commissione parlamentare, mi limiterei a ciò solamente; ma siccome in questo stesso recinto ed in altre circostanze, nelle quali io ho invocato il parere della Commissione parlamentare, mi si è risposto che la Commissione parlamentare poteva pensare come credeva, ma che la dichiarazione di una Commissione non faceva stato, nè induceva obbligo alcuno sinchè non fosse tradotta in legge; io perciò, servendomi dell'esperienza passata, desidero che la Camera non adotti la redazione sì e come è stata formulata.

Possono darsi dei casi nei quali l'isola di Sardegna riceva notizie sfavorevoli alla pubblica sanità, e che debbano attuarsi misure eccezionali prima che lo sappia il direttore generale di Genova. La Camera non ignora che tra l'isola di Sardegna, anzi specialmente tra il porto di Cagliari e Tunisi vi è una corrispondenza per mezzo di piroscafi, corrispondenza che è al tempo stesso e commerciale e postale. Questa corrispondenza si opera in coincidenza cogli arrivi da Genova a Cagliari e viceversa.

Ciò posto, può darsi il caso che l'autorità sanitaria marittima residente in Cagliari riceva dagli scali di Barberia notizie sfavorevoli alla pubblica salute che richiedano assolutamente una misura pronta. Se nel tenore della legge il console di marina che si vuol far succedere al soppresso direttore sanitario di Cagliari dovrà aspettare e prendere una misura d'urgenza fintantochè sia consultato il direttore generale di sanità a Genova, la Camera vede a quante eventualità funeste sarà soggetta la salute pubblica in Sardegna. Trattandosi di questione di salute pubblica, non bisogna perdere di vista che quelle misure che la legge non prende, spesso le prende

l'opinione pubblica, la quale violenta in certi casi anche l'autorità; ed in Sardegna si è dato altra volta questo caso, cioè nel 1854, se non isbaglio, quando imperversava il colera in Genova.

Se la Commissione riconosce che, per le dichiarazioni fatte dal Ministero, nel console marittimo di Cagliari sia concentrata la stessa autorità che ha oggi il direttore che si vuole sopprimere, cosa impedisce che questo concetto si traduca in legge? Invece nell'articolo, come è formulato dalla Commissione, leggiamo che « è soppressa la direzione sanitaria marittima di Cagliari, che quella di Genova prende il titolo di direzione generale, e si stende su tutto il litorale dei regi Stati di terraferma e dell'isola di Sardegna. »

All'articolo 5 poi: « Il console di marina della direzione di Cagliari esercita, sotto la dipendenza del direttore generale, le incombenze di agente principale del servizio sanitario marittimo nell'isola, attribuita agli altri consoli dal regolamento approvato col regio decreto del 9 dicembre 1852. »

Una delle due: o le attribuzioni date ai consoli sono identiche a quelle che aveva il cessato direttore, e allora non so perchè dobbiamo servirci della locuzione *attribuite agli altri consoli*, e non *al precedente direttore*; o sono diverse, ed allora il caso di pericolo da me accennato può benissimo avverarsi.

Io sarei perfettamente rassicurato sulle contingenze possibili quando il telegrafo elettrico sottomarino fosse in attività, perchè allora, se mai avvenisse che arrivasse il vapore di Tunisi apportatore di una notizia sfavorevole alla salute pubblica, il direttore di Cagliari fa tosto, per mezzo del telegrafo, consultare il direttore generale di Genova, e può così avere qualunque istruzione, qualunque ordine, se è necessario, per mettere in armonia le misure sanitarie, che si prenderanno in Sardegna, con quelle che si adotteranno a Genova e in tutto lo Stato. Ma poichè il telegrafo sottomarino non è in attività, e il console di Cagliari dovrebbe aspettare per sette od otto giorni almeno gli ordini del direttore generale, io credo che lo adottare questa legge possa produrre qualche inconveniente; si è perciò che ho l'onore di sottoporre alla Camera il seguente emendamento; l'articolo 5 sarebbe così concepito:

« Finchè non sia attuato il telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari, il console di marina di quest'ultima direzione continuerà ad esercitare le incombenze tutte che attualmente competono al direttore sanitario.

« Appena attuato il servizio telegrafico sottomarino, lo stesso console eserciterà sotto la dipendenza, ecc. »

Io prego la Camera a voler adottare questo emendamento, poichè le questioni di salute pubblica sono troppo gravi perchè si possano così di leggieri trasandare.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Ha la parola il deputato Bo.

BO. Io supplico la Camera di volermi essere indulgente accordandomi alcuni istanti d'attenzione.

Non posso difendermi da un naturale turbamento nel prendere per la prima volta la parola dinanzi agli eletti della nazione, e avrei volentieri declinato dal parlare se un interesse grandissimo non mi spingesse ad esporre francamente la mia opinione intorno a un argomento che importa grandemente al buon andamento di un ramo assai considerevole del pubblico servizio.

La sanità marittima, come è costituita presso tutti gli Stati civilizzati del mondo, tende ad un doppio scopo: uno di pre-

servare le popolazioni dall'importazione di malattie contagiose che possono provenire per via di mare; l'altro di impedire che le nostre navi approdando in porti esteri siano assoggettate in questi a sequestri o quarantene, che sono sempre di gravissimo danno per il commercio e la navigazione. Ora il direttore di sanità ha questo doppio ufficio, di curare l'esecuzione dei regolamenti che esistono a tutela della salute pubblica nell'interno, e di far in modo che le magistrature sanitarie ed i Governi esteri non mettano sopra la nostra navigazione degli aggravii fatali al paese. Sta a vedersi dunque se sia necessario di conservare una direzione indipendente in Sardegna, come lo fu finora, per ottenere il primo scopo, ed io credo che già vi si sia abbondantemente provveduto senza il bisogno di ulteriori leggi che diverrebbero perciò affatto supervacane ed inutili.

Tutti gli agenti della sanità marittima dello Stato hanno, in forza dei regolamenti e di quello anche internazionale sancito a Parigi, la facoltà di provvedere nei casi urgenti senza il bisogno di autorizzazione dell'autorità superiore da cui dipendono. Nella stessa terraferma i consoli di Nizza, di Savona, di Spezia, usano di questa facoltà, e posso dire che specialmente il console di Nizza si trovò sovente in circostanze di prendere dei provvedimenti d'urgenza i quali ho sempre trovati savi e nell'interesse della conservazione pubblica; così accadrà anche in Sardegna. Quando arriverà un caso d'urgenza, il console di marina avrà facoltà di prendere quelle provvidenze che crederà migliori per tutelare le popolazioni di quell'isola. Di più, il console di marina di Sardegna, a differenza degli altri di terraferma, ha anche una garanzia maggiore ed è un Consiglio che rimane a Cagliari composto di persone le più autorevoli di quella città, che può somministrare indirizzi ed indicazioni le quali certamente contribuiranno potentemente ad assicurare meglio il servizio sanitario dell'isola.

Che se l'onorevole preopinante, di cui riconosco l'autorità e la competenza, crede che possano rivivere i tempi nei quali vi erano dappertutto Consigli sanitari indipendenti, questi tempi non possono più ritornare, anzi dirò che sarebbe male per la stessa Sardegna se rivivessero.

Abbiamo veduto in quest'anno di esperimento di una quasi autonomia concessa alla direzione di Cagliari degli inconvenienti gravissimi che hanno turbato non poco il commercio della Sardegna.

È detto nel regolamento che i direttori hanno facoltà di fare in modo che i carichi del commercio non possano offendere la salute dei marinai. La direzione di sanità di Sardegna era per conseguenza autorizzata a porre in attuazione quest'articolo del regolamento; e vi provvide ordinando che tutte le pelli che formano un ramo lucrosissimo di commercio della Sardegna, imbarcate sia per gli Stati di terraferma che per l'estero, fossero visitate da periti, dal che ne provennero inconvenienti gravissimi e proteste sottoscritte da buon numero di negozianti ed armatori di navi. Con ciò non voglio portare alcun biasimo sulla direzione sanitaria di Cagliari, ma io sostengo che la facoltà d'interpretare i regolamenti non può affidarsi a più direttori senza grandissimi inconvenienti per il pubblico servizio.

Di più è detto, per esempio, nel regolamento internazionale, che oltre le tre malattie, *febbre gialla*, *peste* e *cholera morbus*, il direttore di sanità indipendente potrà anche sottomettere a isolamento altri casi di malattie che non sono le tre accennate. Da ciò, che avvenne in quest'anno di autonomia della direzione sanitaria di Cagliari? Giunse una nave che aveva casi di scorbutto a bordo; essa fu sottoposta a rigorosa qua-

rantena, e ne vennero proteste per parte degli interessati; il Ministero, è vero, tolse la quarantena appena ne fu avvertito, ma intanto il male era già fatto.

Non si tratta dunque di togliere alla direzione di Sardegna quella parte che è essenzialmente utile all'isola, ma si tratta di togliere a un direttore delle attribuzioni che non possono dividersi.

Così pure accade dell'altra facoltà concessa ai direttori di corrispondere coll'estero. Le autorità sanitarie estere non aspettano le prove per imporre al nostro commercio quarantene e sequestri.

Avvenne il caso in quest'anno che le autorità sanitarie estere ricevettero relazioni dalla Sardegna e da Genova, e non vedendo uniformità nella corrispondenza ed uniformità nelle espressioni, stettero in forse se dovessero assoggettare il nostro commercio a quarantena; questo è un inconveniente grandissimo e ho durato gravissima fatica ad impedire che rigorosi provvedimenti non fossero presi contro di noi, dopo che si è aderito alla convenzione di Parigi, dopo che il Governo del Piemonte, il primo tra i Governi d'Europa, iniziò e condusse a compimento una riforma che non sarà certo il minor titolo che esso abbia alla benemeranza del paese, una riforma che procurò al paese un immenso beneficio così dal lato economico che preservativo, non si vorrà certamente toglierne tutto il vantaggio col dividere le funzioni del direttore di sanità in vari centri.

Mi rincresce di aver dovuto prendere la parola in modo che io sia quasi riputato parte interessata; ma io debbo dichiarare alla Camera che per delicatezza non ho mai mossa questa questione, non ho mai fatta una proposta di questa natura; e che il Governo vi fu spinto dalla necessità, e perchè vi era legato da un trattato che è pur legge dello Stato.

Tali sono le considerazioni che mi son creduto in debito di esporre alla Camera in merito alla proposta del deputato Serra.

FARINI, relatore. Non esiste invero discrepanza di opinione tra l'onorevole Serra e la Commissione, perchè l'uno e l'altra si propongono lo stesso fine. Vuolsi dalla Commissione come dall'onorevole Serra che la Sardegna non venga in condizione per cui possa avvenire che le manchi abilità di fare quelle provvidenze urgenti che talvolta sono addimandate dalla necessità di tutelare la salute pubblica.

La Commissione ha creduto, e crede, che nel console di marina a cui vengono delegati tutti gli attributi che prima aveva il direttore di sanità, rimanga autorità di fare simili provvidenze; senonchè l'onorevole Serra teme che nel tempo in cui la Sardegna rimarrà da noi, si direbbe, isolata, vale a dire in tutto il tempo che passerà prima che abbia facilità di comunicazione colla terraferma per mezzo del telegrafo elettrico, possa avvenire uno di quei casi per cui il dipendere da Genova metta l'isola, se non a pericolo, almeno in qualche turbazione; e forse l'onorevole Serra è mosso a fare queste avvertenze, ricordando come per lo passato nell'isola fossero gravissime le preoccupazioni, non forse tutte giuste, che si avevano sulla importabilità delle malattie.

Così essendo le cose, e non essendovi, ripeto, dissenso vero tra la Commissione e l'onorevole Serra, io credo che si possa concedere ciò che egli domanda colla correzione che ha proposto.

Egli vuole che per torre ogni dubbio e tranquillare gli animi dei Sardi, si provveda in guisa che finchè il telegrafo non sia in attività, resti nel magistrato sanitario di Cagliari quella autonomia ed indipendenza che finora fu accordata ad un direttore.

Su questo proposito farò avvertire all'onorevole Bo, che l'economia ed il concetto della legge non vengono punto alterati; egli diceva benissimo come le autorità sanitarie provvedessero a due bisogni: ad uno che riguarda l'interno dell'isola, l'altro che riguarda i rapporti internazionali dello Stato.

La legge, tal quale è proposta dal Ministero e corretta dalla Commissione, lascierebbe, per ciò che riguarda l'interno dell'isola, le cose nello stato in cui sono presentemente.

La sola mutazione sostanziale introdotta si è questa, che l'agente sanitario, che oggi non si chiamerebbe direttore, ma console di marina, non avrà quelle facoltà di corrispondere con i Governi e colle magistrature estere, perchè da questa facoltà derivano danni dei quali deve starne pagatore il Governo, ogniqualvolta per isbaglio di un magistrato sanitario venga posto in contumacia un bastimento, contro le massime ed i capitoli della convenzione internazionale.

Adunque, se l'emendamento del deputato Serra (che io ho appena udito leggere una volta, ma che il signor presidente si compiacerà di comunicarmi), provvede che, finchè il telegrafo elettrico sia in attività, nel console di marina rimangano le autorità che oggi ha il direttore per provvedere ai bisogni interni dell'isola, io lo approvo intieramente. Che se lasciasse a questo agente sanitario anche la facoltà che ora ha il direttore rispetto ai Governi e alle magistrature estere, io non potrei in questa seconda parte approvarlo.

SERRA F. M. Io non disconosco il doppio scopo che l'onorevole deputato Bo attribuisce alle istituzioni sanitarie, scopo lodevolissimo e utilissimo; e certamente uno dei migliori elogi che far si possano alla nostra amministrazione si è quello di avere iniziata la riforma sanitaria che fu poi adottata anche da altre estere potenze; e prego l'onorevole deputato Bo a credere che io desidero tutt'altro meno che il ritorno dei tempi passati; non lo desidero nell'interesse del mio paese, e se qui fosse lecito di parlare di interessi personali, direi che non lo desidero neppure per interesse mio.

Io non ho parlato per fare l'apologia di qualunque misura sanitaria abbiano potuto prendere gli amministratori locali della Sardegna; io non avuto parte nella nomina loro; se invece di un console di marina avessero nominato un medico distinto come è il cavaliere Bo, forse non avrebbero messo in contumacia bastimenti carichi di pelli od altro, perchè avrebbero saputo che le malattie le quali autorizzano le misure quarantenarie sono diverse dallo scorbuto e dalle altre che ha noverate. Io non propongo che una misura transitoria, perchè transitorio è il bisogno. O si riconosce che il console di marina abbia questa facoltà o no. Nel primo caso, si ammetta; nell'altro bisogna dichiarare che non l'ha, e la questione si agiterà allora sopra un diverso terreno, perchè la cosa in questa incertezza non può rimanere.

Se io mi rapporto alla Commissione, essa riconosce che sono trasfuse nel console le stesse attribuzioni del direttore; il deputato Bo invece pare che lo contrasti. Questo fa più evidente la necessità che la Camera pronanzi sul mio emendamento. Del rimanente io non entro nella seconda parte che riguarda il carteggio colle potenze estere, perciò su tal punto sono d'accordo colla Commissione; se si brama di introdurre una spiegazione all'emendamento, si faccia; si lasci solo, sinchè il telegrafo sottomarino sia in attività, alle autorità sanitarie del paese la facoltà di provvedere ai casi di urgenza; imperocchè lasciando stare le astrazioni ed i principii generali, e concretando le idee al caso che io ho posto dell'arrivo a Cagliari di notizie sfavorevoli per la sanità pubblica nelle coste di Barberia, io domando se sarà conveniente che ometta l'autorità sanitaria di prendere qualunque misura sinchè abbia la

ispirazione dal direttore di sanità di Genova. Lo consideri la Camera nella sua saviezza.

BO. Ho domandato la parola per rispondere dapprima all'onorevole deputato Farini.

Egli ha concesso che non possono essere divise le facoltà accordate al direttore di corrispondere coi Governi esteri, ma è andato ancora più oltre che il deputato Serra nell'ammettere che, innanzi che sia stabilito il telegrafo elettrico, si possa procedere anche per ciò che ha relazione colla preservazione dell'interno dell'isola, come si procedeva per lo innanzi: l'onorevole deputato Serra si è limitato ai casi di urgenza, ed io ho risposto all'onorevole deputato Serra, il quale certamente non è uomo del passato, ma bensì del presente e dell'avvenire, che nei casi d'urgenza già la legge vi provvede abbondantemente e non solamente vi provvede in Sardegna, ma vi provvede in Nizza, dove esisteva già un magistrato di sanità, vi provvede a Savona, e tutti i giorni si adottano in questi porti provvidenze d'urgenza dagli agenti di sanità con che quegli agenti sono precisamente nella legalità, nè potrebbero essere redarguiti.

Se si tratta poi di aggiungere nella legge un emendamento nel senso espresso dal deputato Serra, stante il quale nei casi d'urgenza il console di marina abbia la stessa facoltà che aveva il direttore di sanità, io sono pronto a votarlo, anzi dichiaro che è necessario, ma non vorrei che questa facoltà fosse estesa al di là dei casi d'urgenza poichè vi potrebbe essere un console di marina poco capace delle cose sanitarie, il quale mettesse tutto il continente in quarantena verso la Sardegna, come avvenne appunto nel 1849, in cui Genova e gli altri Stati di terraferma erano in quarantena in Sardegna, ciò che ha dato luogo a molti danni al commercio, quantunque in ciò la Sardegna non fosse in tutti i punti unanime, poichè Sassari voleva la libera pratica, e Cagliari imponeva la quarantena alle procedenze da Genova. Fir da domani ad esempio, il console di marina che crederà di godere ancora della facoltà attribuita all'antico direttore, non si limiterà a provvedere ai casi d'urgenza, ma stabilirà sequestri ad ogni minimo allarme e contumacie di più o meno lunga durata, la qual cosa porterà danni gravissimi a tutto lo Stato e agli interessi più vitali dell'isola. Ciò posto io mi associo all'emendamento proposto dal deputato Serra dettato in questo spirito, quantunque io sia d'opinione che nella legge si è già ampiamente provveduto, e respingo il senso troppo largo dato dall'onorevole relatore Farini a questo punto, poichè se noi estendiamo la facoltà al di là dell'urgenza, si cade in gravissimi inconvenienti che dobbiamo studiosamente evitare.

FARINI, relatore. Mi spiace dover dire che dichiarando essere tutti d'accordo, pare che non lo siamo realmente.

L'onorevole Serra non parla solo dei casi d'urgenza, nè io posso parlare solo dei casi d'urgenza, altrimenti la nostra discussione non avrebbe fondamento.

Pei casi d'urgenza l'articolo 6 di questa stessa legge provvede già riferendosi ai regolamenti pei quali il magistrato il quale è in Sardegna, chiamisi esso direttore o console di marina, può risolvere col Consiglio di sanità.

L'onorevole Serra ha un'altra preoccupazione, e debbo confessare d'averla avuta anch'io e d'averla esternata prima nell'ufficio, e dopo nella Commissione.

La preoccupazione è questa: in certi casi finchè la Sardegna sarà tanto discosta da noi (e non si riavvicinerà che quando la linea telegrafica sarà compiuta), può egli avvenire che si presentino difficoltà che generino qualche turbazione? Il passato risponde che ciò può avvenire. Ora la questione è in questi termini. Vogliamo noi far sì che, finchè il telegrafo

sottomarino sia in attività, si tolga ogni dubbio alla Sardegna di venire in condizioni difficili perchè il magistrato che colà ha stanza non possa applicare i provvedimenti opportuni? Io non posso prendere un partito a nome della Commissione, perchè su questo banco seggio io solo, ma posso ben prenderlo per una persuasione che ripeto avere espressa nell'ufficio ed in seno della Commissione stessa. Perciò giudicando io che in materia sanitaria bisogni procedere e nelle innovazioni con grandi riguardi alle consuetudini ed alle opinioni, ed anche a quelli che si chiamano pregiudizi dei popoli, vorrei che si facesse questa temporanea e breve concessione all'isola di Sardegna; ma pregherei l'onorevole Serra a correggere il suo emendamento.

Egli dice che finchè il telegrafo elettrico sarà in attività il console marittimo avrà tutta l'autorità che prima aveva il direttore; io vorrei fosse chiaro che l'avrà solo « per l'interno dell'isola, » inquantochè per ciò che riguarda le corrispondenze coi magistrati e coi Governi esteri tengo per fermo che si debba togliergli siffatta autorità.

SERRA F. M. Ho già dichiarato che aderivo a quello che l'onorevole Farini aveva detto, e non ho difficoltà di ripeterlo in questo momento.

BO. Domando ancora la parola.

Forse sarò di noia alla Camera, mi rincresce, ma è impossibile che si possa ammettere l'emendamento Serra nel senso fatto con cui venne inteso dall'onorevole Farini.

Noi abbiamo ora un regolamento stabile; la legislazione sanitaria non è più, come prima delle riforme, fatta a capriccio; adesso è regolata da una legge internazionale la quale lascia molta latitudine d'interpretazione. L'interpretazione è legge nei casi d'urgenza, ma nei casi di stabilire quarantene è sempre subordinata al direttore generale e al ministro. Anche nel tempo che ci vorrà per l'ultimazione del telegrafo elettrico può accadere il caso che, o per colera, o per altre malattie che possono manifestarsi nel continente si prendano in Sardegna, anche per le apprensioni popolari, quelle misure stesse che abbiamo deplorato in tempi ancora poco lontani.

Io credo che avendo noi ora un regolamento stabile, una legge a cui tutti gli agenti sanitari sono obbligati di uniformarsi, non sia senza pericolo il continuare in un sistema per cui si accorderebbe una specie d'indipendenza od autonomia ad un console di marina, della quale potrebbe forse abusare o per cattiva interpretazione, o per troppa corrività ad ubbidire ai pregiudizi popolari. Credo assolutamente indispensabile al buon andamento di questo ramo importantissimo del servizio pubblico, che l'autonomia della direzione di Sardegna sia realmente limitata ai casi urgenti. Il disconoscere ciò sarebbe una vera infrazione a quanto fu stabilito nel trattato internazionale sanitario, segnato in Parigi, che è fatto tra noi legge dello Stato.

DEMARRIA. Alle parole dette dall'onorevole deputato Bo, per dimostrare come l'emendamento dell'onorevole Serra, si debba restringere ai casi urgenti, aggiungerò una sola osservazione, ed è questa, che appunto perchè le facoltà da concedersi all'autorità sanitaria di Sardegna fossero circoscritte ai casi urgenti, il Parlamento ebbe già a sancire negli anni trascorsi una legge per cui l'autorità della consultazione sanitaria marittima di Cagliari veniva subordinata al Consiglio di sanità marittima di Genova, e ciò appunto onde evitare gli inconvenienti che erano già ripetutamente accaduti in conseguenza di misure contraddittorie, che potevano venir prese, ed erano state effettivamente prese dalle autorità sanitarie di Genova e di Sardegna.

L'onorevole deputato Farini ci diceva, che potevano venire

delle circostanze così difficili per cui in Sardegna si avessero tali condizioni, che fosse indispensabile di prendere delle misure; ma questi casi difficili sono riferibili all'urgenza, ed allora, come ha detto l'onorevole Bo, dallo spirito delle leggi sanitarie sancite in Parigi spirito che informa la nostra legislazione, l'autorità sanitaria di Cagliari ha diritto di prendere provvedimenti; ma se avvengono circostanze difficili, nelle quali si abbia tempo, e non urgenza, allora vi è tanto maggior ragione di non prendere risoluzione finchè si sia sentita l'autorità superiore di Genova.

Quindi io credo che malgrado le osservazioni fattesi in appoggio dell'emendamento Serra dall'onorevole signor relatore, non si possa questo ammettere nei termini latissimi nei quali fu proposto, e che debba venir circoscritto ai casi veramente urgenti.

FARINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FARINI, relatore. Io credo che noi dobbiamo fare a intenderci non solo fra noi, che sarebbe poco male se non ci intendessimo, ma colla Camera.

Siamo venuti innanzi alla Camera a dire, che non mutiamo la condizione delle autorità sanitarie quali erano nell'isola; che mutiamo un nome, togliamo una carica per ragione di economia e nulla più. E questo l'abbiamo detto nella relazione che precede la proposta della Commissione, e questo l'abbiamo detto nella discussione.

L'onorevole deputato Bo osserva: se voi lasciate questa tal facoltà, andate contro lo spirito della convenzione internazionale.

Io risponderò che ciò non può essere.

L'anno scorso quando fu vinta in Parlamento la legge, la quale ordinava il servizio sanitario, fu istituita la carica di direttore in Sardegna. Anzi a questo direttore per la Sardegna furono date anche quelle facoltà, che oggi gli vogliamo torre, vale a dire quelle di avere carteggio coi magistrati e coi Governi esteri. Ma, signori miei, volete voi che nel console di marina passi tutta quella autorità che aveva il direttore sanitario, sì o no?

Io ho sempre creduto che vogliate torre quel di più d'autorità d'onde poteva venire danno allo Stato per i suoi rapporti internazionali, ma non ho creduto mai che vogliate sostanzialmente mutare la natura del magistrato che è in Cagliari. Io dico che mi accosto all'emendamento dell'onorevole deputato Serra, perchè in realtà ei domanda ben poca cosa, domandando che per due, tre o quattro mesi (perchè noi non dobbiamo supporre che vada alle calende greche la costruzione del telegrafo sottomarino), restino le cose nei termini in cui ora sono, con questa sola differenza che quel magistrato sanitario, invece di avere nome di direttore, avrà nome di agente o di console di marina, e che lo Stato invece di spendere tre o quattro mila lire di più, ne farà lo risparmio. Che se la cosa fosse in altri termini che io non abbia capito nè nella discussione degli uffici, nè in quella della Commissione, manterrò pur sempre la mia opinione, che cioè nel mutar leggi le quali hanno stabilite consuetudini inveterate in materia delicata quale si è quella della pubblica sanità, bisogna aver riguardo, non solo ai veri bisogni, non solo alla vera utilità, ma a quelli che sembrano bisogni ed utilità alla massa delle popolazioni, le quali solo col tempo possono ridursi a quei termini di istruzione e di temperanza per cui si possa ottenere da loro ciò che con violenti mezzi spesso non si ottiene.

Quindi io sono fermo in credere che si possa lasciare questa facoltà per due o tre mesi, scorsi i quali è a sperare che il

telegrafo elettrico sarà in attività. Allora il console marittimo di Cagliari dipenderà prettamente dal direttore di Genova, come ne dipende oggi il console di Nizza e di Savona.

La concessione non altera punto la sostanza della legge: fra pochi mesi le cose verranno nella condizione che è desiderata dagli onorevoli Bo e Demaria, e che è pure da me desiderata.

DEMARIA. L'onorevole Farini ha detto che è d'uopo tener conto dei pregiudizi e di assecondare le consuetudini alle quali si sono avvezate certe popolazioni.

Io osserverò che la legislazione sanitaria avrebbe fatto ben poco progresso se si fossero dovuti rispettare sempre i pregiudizi e le consuetudini. Egli è appunto il trionfo sui pregiudizi e sulle consuetudini che ha migliorato ai giorni nostri la legislazione sanitaria.

Venendo poi nel merito della questione, io osserverò all'onorevole relatore che i commissari, che portavano nel seno della Commissione le osservazioni fatte negli uffici, in ciò si accordavano, che gli uffici avevano ammessa l'abolizione del direttore di sanità di Cagliari, non solo sotto il rispetto della indipendenza nel prendere le misure richieste dalle emergenze varie, ma eziandio sotto il rispetto di altre attribuzioni che toglievano la necessaria uniformità nel servizio sanitario.

Non è soltanto un direttore della sanità marittima incaricato di prendere misure nell'urgenza, ma ha pure altre attribuzioni, l'esercizio delle quali possono togliere l'uniformità che è necessaria colla direzione di Genova.

L'intendimento degli uffici (e mi pare eziandio quello che prevalse nella Commissione, e che ha espresso benissimo nella sua relazione il relatore) era di fare che l'agente sanitario di Cagliari non conservasse che quel potere assolutamente necessario per i casi veramente urgenti, ma che nel resto per le stesse considerazioni che avevano altre volte fatta dipendente la Consulta di Cagliari dal Consiglio di Genova, per le stesse considerazioni, fuori dei casi urgentissimi, fosse quest'agente di sanità dipendente dalla direzione di Genova. Tale è stato veramente l'intendimento degli uffici, e l'intendimento, mi pare pure, della Commissione.

Ora coll'emendamento dell'onorevole Serra si verrebbe a mutare il senso di questa deliberazione della Commissione, si verrebbe a conservare all'agente consolare marittimo di Cagliari tutte le attribuzioni che aveva l'antico direttore, si verrebbe perciò a conservare quelle attribuzioni che tolgono la necessaria uniformità nel servizio sanitario.

Si dice: non è gran cosa lasciarla finchè sia stabilito il telegrafo elettro-magnetico; ma io osserverò che è gran cosa l'avvezzare l'autorità sanitaria di Cagliari a una certa autonomia, e poi toglierla quando sarà stabilito il telegrafo; il servizio del telegrafo può essere interrotto, e si è veduto in altri paesi quanto sia difficile lo stabilire con esso sottomarino comunicazioni continuamente costanti, perciò ne verrà che questa autorità temporaria diventerà permanente, e allora ne usciranno gli stessi inconvenienti pei quali stiamo per la seconda volta votando una legge.

Io credo pertanto, per queste considerazioni, che la Camera sarà consentanea alle votazioni fatte in altre Legislature qualora restringa l'emendamento Serra ai casi urgentissimi; diversamente, la seconda parte di questa legge divenirebbe affatto inutile, e potrebbe essere stralciata.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Serra.

SERRA F. M. Ho domandato la parola semplicemente per dire che mi sembrano piuttosto immaginari i timori che ha il deputato Demaria, di quello che possano esservi casi in cui l'opinione pubblica commossa per vane paure e pregiudizi spinga l'autorità a misure compromettenti. Egli teme che, avvezza questa ad una certa autonomia provvisoria, provi maggior disgusto nel vedersene privata definitivamente; ma quando la legge stessa dichiara che puramente transitoria, e quasi momentanea va ad essere cosiffatta indipendenza, e questa a certi speciali casi limitata, mi pare evidente che i timori dell'onorevole mio amico Demaria sono eminentemente esagerati. Prego l'onorevole signor presidente di sottoporre ai voti della Camera l'emendamento che ho avuto l'onore di formulare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 mentre l'emendamento Serra, quantunque discusso a questo punto, vuole essere collocato all'articolo susseguente, cioè il 5.

(L'articolo 4 è approvato.)

Metto ai voti l'emendamento del deputato Serra, sottomendato dall'onorevole Farini, così concepito:

« Finchè non sia attuato il telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia a Cagliari, il console di marina alla direzione di Cagliari continuerà ad esercitare nell'interno dell'isola le incombenze tutte che attualmente competono al direttore sanitario.

« Appena attuato il servizio telegrafico lo stesso console eserciterà sotto la dipendenza, ecc. »

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 3 col detto emendamento.

(È approvato.)

« Art. 6. Il console di marina della direzione di Cagliari ha verso quel Consiglio di sanità marittima e verso i consiglieri provinciali di sanità le stesse attinenze e la medesima autorità che erano attribuite all'abolito ufficio di direttore dalla legge 2 dicembre 1852. »

(È approvato.)

« Art. 7. Pel servizio sanitario della Sardegna sono applicati al consolato di Cagliari gli attuali impiegati della direzione sanitaria. »

(È approvato.)

Si procederà ora allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	98
Votanti	95
Maggioranza	48
Voti favorevoli	86
Voti contrari	7
Si astennerò	2

(La Camera approva.)

Si avvertono i signori deputati che, non essendovi più materia in pronto per la discussione, tutti gli uffici sono convocati per lunedì ad un'ora per ivi procedere all'esame dei progetti di legge.

Tutti i deputati saranno avvertiti a domicilio per la pubblica adunanza, tostochè sarà presentata qualche relazione, che verrà loro subito distribuita.

La seduta è levata alle ore 5.